

Al Sig. **PRESIDENTE**  
Prima Sezione CORTE di APPELLO  
**B A R I**

Tramite il SINDACO  
Del Comune di **V I E S T E**

**OGGETTO:** Richiesta di iscrizione nell'Albo dei Presidenti di Seggio (art. 1 legge 21 marzo 1990, n. 53).

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a VIESTE alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

**di essere iscritto/a nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio elettorale a norma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53.**

A tale scopo, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, **dichiara** sotto la sua responsabilità:

1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di Vieste;
3. di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_ conseguito il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;
4. di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o di non essere stato/a condannato/a a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e di non avere in corso procedimenti penali o procedure concorsuali;
5. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 <sup>(a)</sup>, ed all'art. 23 del T.U delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 <sup>(b)</sup>;
6. di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 <sup>(c)</sup>, e dall'art. 104, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361<sup>(d)</sup>;
7. di impegnarsi a segnalare ogni mutamento dello status personale che comporti la cancellazione dall'Albo stesso;
8. che la fotostatica del titolo di studio allegata alla presente istanza E' CONFORME ALL'ORIGINALE (trascrivere sulla fotostatica la dicitura: "**Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale**", apporre data e firma).

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità e del titolo di studio.

Vieste, li \_\_\_\_\_ 2009

IL DICHIARANTE <sup>(1)</sup>

ALLEGATI: nr. 02

<sup>(1)</sup> La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L'Istanza e la copia fotostatica del documento d'identità possono essere inviate per via telematica (legge 16-06-1998, nr. 191).

**Parte riservata all'Ufficio:**

Già nell'Albo: \_\_\_\_\_ Aggiornamento TS: \_\_\_\_\_ NLG: \_\_\_\_\_ Reg.: \_\_\_\_\_

## note:

**(a) D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.**

**38.** (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

**(b) D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).**

**23.** (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

**(c) D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.**

**96.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89). - Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

**(d) D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (1).**

**104.** (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (€ 1.032,91). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plighi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).